

REGOLAMENTO (CEE) N. 1158/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi gli acquisti di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del citato regolamento, in caso di sospensione dell'intervento in tutta la Comunità o in parte di essa, gli acquisti possono essere effettuati nell'ambito di una gara permanente; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione della procedura di aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, e il regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 890/91⁽⁷⁾, stabiliscono le norme generali e le modalità di acquisto del latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento; che la maggior parte delle disposizioni ivi contenute possono applicarsi anche nel quadro del presente regolamento, in particolare quelle attinenti alla qualità del latte scremato in polvere che può essere offerto per l'acquisto, il condizionamento e l'imballaggio; che è opportuno tuttavia adattare talune modalità alla procedura d'acquisto per aggiudicazione; che è per tale motivo necessario modificare le disposizioni all'età del latte scremato in polvere che può essere offerto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 1

Qualora si decida di procedere alla gara permanente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 777/87, viene pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi sei giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte, un bando di gara allegato al regolamento relativo all'apertura della gara permanente.

Può essere acquistato esclusivamente latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e) del regolamento (CEE) n. 625/78.

Articolo 2

Il termine per la presentazione delle offerte per le singole gare scade alle ore 12.00 del secondo e del quarto martedì del mese. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12.00 del primo giorno feriale successivo.

Articolo 3

1. Il concorrente può partecipare alla gara unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

— il latte scremato in polvere offerto deve essere stato fabbricato nel corso dei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nel caso di cui all'allegato III, lettera f), punto 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, tale periodo è fissato a 3 settimane;

— il concorrente deve impegnarsi per iscritto a rispettare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 625/78.

2. Gli interessati partecipano alla gara vuoi presentando un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, vuoi ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta.

3. Nell'offerta devono essere indicati:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo offerto e il procedimento di fabbricazione del latte in polvere (spray o roller);
- c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, franco deposito, espresso in ecu, con un massimo di due decimali;
- d) il luogo dove il latte scremato in polvere è in deposito.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(5) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

(6) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

(7) GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 21.